

Repertorio n. 96.177

Raccolta n.20.321

VERBALE DI ASSEMBLEA della "NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ANTINCENDIO CAPOLIVERI - ODV" IN SIGLA "N.O.V.A.C. - ODV" CON SEDE IN CAPOLIVERI (LIVORNO).

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue febbraio duemilaventitré, in Portoferraio (Livorno), Via Manganaro n.64, nel mio studio, alle ore 16:00 (sedi-
ci).

Innanzitutto a me Dottor Maurizio Baldacchino, Notaio in Portoferraio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Livorno,

è presente:

- MONTEFIORI Marino, nato a La Spezia il 26 giugno 1958, residente in Portoferraio (Livorno), Località Fangati n. 96, pensionato (Codice Fiscale: MNT MRN 58H26 E463D) titolare della Carta d'Identità n. AT 3762141 rilasciata dal Comune di Portoferraio il 31 ottobre 2013, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della associazione "NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ANTINCENDIO CAPOLIVERI - ODV" in sigla "N.O.V.A.C. - ODV" con sede in Capoliveri (Livorno), Località Santa Petronilla n. 5, iscritta al Registro Regionale del Volontariato n. 145/01 con Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 776 del 13 agosto 1994, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile al protocollo n. 83211 del 26 aprile 1996 nonché alla Rete Associativa Nazionale Pubbliche Assistenze ANPAS all'ID associativo 1243 (Codice Fiscale: 91004650494).

Cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, agendo nella predetta qualità, mi dichiara che si trova qui riunita in questo giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione fissata per il giorno 19 febbraio 2023 alle ore 23:00 (ventitré) andata deserta, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione e richiede a me Notaio di assistere alla medesima, redigendone il relativo verbale. A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la Presidenza dell'Assemblea, su concorde, unanime designazione, il signor MONTEFIORI Marino il quale sotto la sua responsabilità dichiara e fa constatare:
- che in proprio è rappresentata una maggioranza atta a deliberare in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, come risulta dall'elenco degli associati aventi diritto di voto che si allega sotto la lettera "A";
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone oltre che nella sua persona in quella dei signori LUZZETTI Stefano e SAPERE Antonio;
- che è presente il Presidente nella sua persona;
- che l'assemblea è stata convocata ai sensi di Statuto;
- che pertanto l'assemblea di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, è regolarmente costituita per discus-

Registrato a
Portoferraio
il 06 marzo 2023
n. 171 Serie 1T
Esatti Euro //

tere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Approvazione del nuovo Statuto Associativo in base alla nuova Riforma del Terzo Settore

Iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente fa rilevare che:

- con verbale di assemblea straordinaria di cui all'atto ai miei rogiti in data 30 ottobre 2020, rep.n. 93.178/18.433, registrato a Portoferraio il 4 novembre 2020 al n. 568 Serie 1T l'Associazione affinché la stessa potesse acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e la trasmigrazione automatica nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S) ha modificato e integrato lo statuto vigente adeguandolo alle disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore medesimo che regolano gli Enti del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 - come integrato dal "correttivo" D.Lgs 105/2018 ed anche al fine del riconoscimento della personalità giuridica all'Ente nel rispetto del D.P.R. 361/2000 da parte della Regione Toscana;

- che con comunicazione pervenuta alla Associazione tramite PEC in data 28 settembre 2022 l'Ufficio competente in materia di Terzo Settore del Comune di Livorno nel verificare lo Statuto adottato dalla Associazione ha rilevato delle criticità tali che non rendono lo Statuto stesso conforme a quanto disposto dal D.lgs 117/2017;

- che al fine di procedere alla convalida della registrazione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S) della Associazione si rende necessario adeguare ulteriormente lo Statuto.

Il Presidente propone quindi di adottare un nuovo statuto conforme alla normativa in materia e delle indicazioni dell'Ufficio competente in materia di terzo settore del Comune di Livorno e portante la modifica degli articoli 5, 6, 9, 10 e 17 e 20.

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad adottare gli opportuni provvedimenti e a deliberare in merito.

Dopo breve ma esaustiva discussione che ha trovato gli associati pienamente concordi con quanto esposto e proposto dal Presidente, l'Assemblea dell'Associazione denominata "NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ANTINCENDIO CAPOLIVERI - ODV" in sigla "N.O.V.A.C. - ODV"

all'unanimità delibera

- di adottare il nuovo statuto contenente tutti gli opportuni adeguamenti così come contemplati dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e delle indicazioni dell'Ufficio competente in materia di terzo settore del Comune di Livorno;

- di conferire espressamente delega al Presidente a richiedere e produrre agli enti preposti la domanda di riconoscimento della personalità giuridica sottoscrivendo tutte le relative

istanze e documenti necessari a tal fine anche a mezzo di delegati una volta raggiunti i parametri di legge, e quindi ferme tutte le condizioni di legge.

Esauriti gli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente mi consegna lo Statuto sociale, opportunamente integrato, che composto di 24 (ventiquattro) articoli io Notaio allego al presente sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

All'unanimità l'Assemblea delega al signor MONTEFIORI Marino tutti i più ampi poteri per dare piena esecuzione a quanto deliberato ed in particolare viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni, soppressioni e aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 16:45 (sedici e quarantacinque).

Tutte le spese del presente atto, annesse, connesse e dipendenti tutte, fanno carico alla Associazione.

La parte prende atto che il Notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e che lo stesso è stato autorizzato per legge, anche in mancanza del consenso della parte, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La parte mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Atto sottoposto a registrazione con procedura telematica.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e art. 82 Dlgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto al comparente in assemblea il quale a mia domanda riconosciuto conforme alla sua volontà, lo approva sottoscrivendolo con me Notaio alle ore 16:45 (sedici e quarantacinque).

Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me Notaio a mano, l'atto stesso occupa tre pagine intere e fin qui della quarta di un foglio.

FIRMATO: MONTEFIORI Mauro

Maurizio BALDACCHINO Notaio

ALLEGATO "A"

N.ro 20321 di raccolta

ELENCO SOCI VOLONTARI NOVAC 2022

1. Pazzagli Leonardo nato a Pisa il 12/06/93 C.F. PZZLRD93H12G702S
2. Benci Paolo nato a Piombino il 10/11/72 C.F. BNCPLA72S10G687M
3. Silanus Eugenio nato a Romausson (CH) il 3/7/57 C.F. SLNGNE57L03Z133J
4. Scalabrini Simone nato a Portoferraio il 27/09/81 C.F. SLCSMN81P27G919M
5. Luzzetti Andrea nato a Portoferraio il 23/12/86 C.F. LZZNDR86T23G912O
6. Montefiori Marino nato a La spezia il 26/06/1958 C.F. MNTMRN58H26E463D
7. Schirru Aventino nato a Albagiara (OR) il 5/8/52 C.F. SCHVTN52M05A128M
8. Valenti Fabio nato a Firenze il 09/10/54 C.F. VLNLPL66A24D612T
9. Lucio Pili nato a Siniscola il 16/2/59 C.F. PLILCU59B16I751
10. Luzzetti Fabio nato a Grosseto il 11/12/1955 C.F. LZZFBA55T11E202A
11. Pierulivo Saverio nato a Portoferraio il 3/3/1978 C.F. PRLSVR78C03G912J
12. Falchetti Michele nato a Portoferraio il 02/05/93 C.F. FLCMHL93E02G919K
13. Valenti Luca Paolo nato a Firenze il 24/01/66 C.F. VLNLPL66A24D612T
14. Guglielmi Simone nato a Portoferraio il 25/03/1999 C.F. GGLSMN99C25G912B
15. Sapere Antonio nato a Capoliveri il 23/11/1944 C.F. SPRNTN44S23B669W
16. Di Biase Adrian Michael nato il 18/12/63 a Melbourne C.F. DBSDNM63T18Z700U
17. Rosa Paolo nato a Isola della Scala VR 30/12/64 C.F. RSOPLA64T30E349Z
18. Giuseppe Fiandra nato a Milano il 28/05/58 C.F. FNDGPP58E28F205B
19. Luzzetti Stefano nato a Capoliveri il 20/06/80 C.F. LZZSFN80H20G912M
20. Pardini Marco
21. Pozzolini Laura
22. Fialdini Anita
23. Fialdini Elisabetta

see delega for

Scansionato con CamScanner



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ANTINCENDIO CAPOLIVERI - ODV", più brevemente indicata come "N.O.V.A.C. - ODV".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un Triangolo, con la scritta Protezione Civile Nazionale, N.o.v.a.c., Capoliveri e lo Stemma del Comune riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Capoliveri (Livorno)

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato,

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità

della popolazione.

Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) le attività e gli interventi di protezione civile, nonché ogni iniziativa atta a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione dei volontari in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- b) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- d) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- e) Attività inerenti ai servizi di Addetti Antincendio Rischio Alto.

4.2 Ferme le attività di cui sopra, l'Associazione può partecipare alla promozione, eventualmente anche partecipando attivamente alla gestione, delle attività che seguono:

- a) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- b) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, organizzando raduni e manifestazioni;
- c) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- d) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- e) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- f) i servizi di mutualità;
- g) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;
- h) la cooperazione allo sviluppo e la cura di procedure di adozione internazionale partecipando ai progetti della rete associativa Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze(A.N.P.AS), cui aderisce.

4.3 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

- a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- c) volontari: coloro che, di età **non inferiore ad anni 16**, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la **responsabilità** genitoriale.

5.3 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.4 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.5 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.6 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e l'annotazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

5.7 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.8 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni dell'Associazione, presentando apposita domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che avrà 60 (sessanta) giorni per evadere **in ogni caso** la richiesta;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo

statuto;

- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere **gli organi associativi** a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni;
- g) essere eletti **quali componenti degli organi associativi**, se maggiorenni, **se hanno** aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi, **se** sono in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, **e se** non incorrono in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento, nel termine stabilito dall'organo associativo competente, della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati;
- d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere

riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) l'Organo di Controllo.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. [Gli associati minorenni partecipano per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.](#) Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato iscritte da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni di legge; eccezionalmente detta assemblea può essere differita entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di

modifica dello statuto; (b) di variazione delle sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 48 (quarantotto) ore dalla prima, con la presenza di **almeno un quarto degli associati** aventi diritto al voto.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e

le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto, gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o componenti dell'Organo di Controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno associato.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la loro elezione e revoca, adottando una eventuale delibera sulle modalità di elezione e di nomina della eventuale commissione elettorale;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sezioni distaccate;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore ad 7 (sette).

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Direttore dei Servizi, Segretario

12.3 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di durata.

12.5 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione e i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- i) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- j) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- k) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante in favore dei volontari;
- l) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- m) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già

esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

- n) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto
- o) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- p) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;
- q) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri, nonché rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuale rappresentanza dell'ente.

12.9 L'Organo di Controllo, se nominato, è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte in un anno.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle

cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limiti di durata.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.5 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 15 – Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 – Organo di Controllo

16.1 L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale composto da tre membri, purché almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, indipendentemente dal raggiungimento dei parametri minimi previsti dalla legge per la sua obbligatorietà.

16.2 L' Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 L' Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il rediconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle

scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

16.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiararsi comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

17.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.

17.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

17.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad [una nuova Assemblea elettiva per la sostituzione del solo componente decaduto od escluso, il cui mandato](#)

si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti. La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decade l'intero organo ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi.

17.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

18.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

18.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 19.1 – Risorse

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m)** da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita

dalla legge.

Art. 20 – Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

20.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

20.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio [territoriale](#) del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

20.4 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.5 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

20.6 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive modifiche.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONI CONTABILI

Art. 21 – Esercizio finanziario e scritture contabili

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

21.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

21.4 La documentazione contabile di cui sopra dovrà essere redatta in conformità alla

modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Libri sociali

22.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se esistente.

22.2 Tutti i libri di cui al comma che precede sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo quello delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Art. 23 – Regolamenti

23.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

23.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

23.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

23.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 24 – Scioglimento

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza, che cureranno la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

FIRMATO: MONTEFIORI Marino
Maurizio BALDACCHINO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Portoferraio, 7 marzo 2023